

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	149
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	150
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	154
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S</i> ) .....	157

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499, Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	150
---	-----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l'applicazione del beneficio fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all'estero .....	151
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	160
5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA .....	151
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	161
5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune .....	152
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	163
5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario .....	152
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	172
5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l'imposizione doganale sui granuli di PET .....	152
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	175

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare, prima, all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'eser-

cizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390), quindi all'esame, in sede referente, della proposta C. 4410, approvata dal Senato, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, e delle abbinate proposte di legge C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499, C Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Pratavia, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa, poi allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, per passare infine alla discussione, in congiunta con la X Commissione, delle risoluzioni 7-01170 Frago-meli e 7-01188 Crippa.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.**

**Atto n. 390.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, avverte di aver riformulato la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), presentata nella seduta di ieri.

In primo luogo è stata trasformata in condizione l'osservazione di cui alla lettera b); inoltre, accogliendo un rilievo in merito avanzato dal deputato Villarosa, la lettera d) delle osservazioni, ora indicata come lettera c) a seguito della trasformazione in condizione della predetta lettera b), è stata integrata nel senso di prevedere la piena collaborazione di tutte le autorità competenti con l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), ai fini dello

svolgimento, da parte dello stesso OAM, dei compiti relativi alla gestione degli operatori di compro oro.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella della relatrice (*vedi allegato 2*), che sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere della relatrice.

Dino ALBERTI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 maggio 2017. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.**

**C. 4410, approvata dal Senato, C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499, Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Pratavia, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, C. 4053 Cariello, C. 4217 Civati, C. 4428 Sibilìa e C. 4429 Villarosa.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, informa che, dopo le Commissioni Giustizia e Bilancio, hanno espresso parere favorevole sul provvedimento anche le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea: pertanto sono

pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Propone quindi di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla proposta di legge C. 4410, approvata dal Senato, e sulle abbinate proposte di legge in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Come convenuto in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si riserva quindi di chiedere alla Presidente della Camera di anticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, ora previsto per la seduta di lunedì 22 maggio prossimo.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l'applicazione del beneficio fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all'estero.**

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Luigi CASERO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) prende atto della risposta fornita dal Viceministro.

**5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.**

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

In tale contesto preannuncia l'intenzione del Governo di disporre nelle prossime ore una breve proroga del termine di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA relativamente alla scadenza di maggio, in considerazione del fatto che non è ancora disponibile il programma informativo necessario per comunicare tali liquidazioni.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel ringraziare il Viceministro per la risposta fornita, la quale evidenzia l'attenzione del Governo nei confronti delle preoccupazioni espresse dall'associazione dei commercialisti, evidenzia come, pur tenendo conto della proroga che verrà concessa per la trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, i tempi per adempiere i

relativi oneri di trasmissione siano comunque ristretti.

Rileva inoltre come le difficoltà di realizzazione e distribuzione del nuovo sistema di trasmissione, la cui introduzione era stata sponsorizzata con enfasi dall'Agenzia delle entrate, abbia causato grave insoddisfazione tra i professionisti coinvolti e renda altresì evidente come la qualità tecnica del supporto fornito dall'Agenzia delle entrate, ai fini dell'introduzione di tali misure innovative, sia stata del tutto scadente.

**5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune.**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) si dichiara soddisfatto dell'impegno, assunto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a integrare la risposta dal Governo con ulteriori dati, i quali saranno elaborati *ad hoc*. Ritiene infatti chiaro che quelli forniti nella risposta odierna non sono quelli richiesti dalla propria interrogazione e si dichiara stupito che i predetti dati non siano ancora disponibili.

Rimane quindi in attesa di un aggiornamento in merito.

**5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario.**

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, la quale contiene i dati richiesti dalla propria interrogazione, si riserva di svolgere su di essi una più compiuta valutazione.

**5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l'imposizione doganale sui granuli di PET.**

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Viceministro Luigi CASERO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Simonetta RUBINATO (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, molto tecnica, da lui fornita, rilevando peraltro come la questione principale in discussione emerga nell'ultima parte della risposta medesima, laddove si afferma che l'Agenzia delle dogane non è in possesso di alcuna informazione in merito alle metodologie applicate dalle autorità doganali di altri Stati membri dell'Unione europea per l'analisi di granuli di PET.

A tale proposito, pur senza voler contestare la metodologia utilizzata dalla stessa Agenzia delle dogane per l'analisi dei predetti granuli, sottolinea come le imprese italiane operanti in tale settore possano risultare svantaggiate fiscalmente rispetto alle concorrenti imprese di altri Stati membri. Evidenzia, infatti, come, mentre la metodologia applicata dall'Agenzia delle dogane renda sostanzialmente impossibile, per le imprese nazionali, godere dell'esenzione di imposta su tale prodotto, le metodologie utilizzate dalle competenti autorità di altri Stati membri, se dissimili, possano invece consentire l'esenzione da un carico impositivo che risulta rilevante anche per le ricadute in termini di competitività delle aziende.

Nel dichiararsi quindi soddisfatta per i profili tecnici della risposta, sollecita

tuttavia il Governo a verificare in quali Paesi dell'Unione europea si applichi l'esenzione d'imposta sui granuli di PET, se la metodologia corretta per analizzare i predetti granuli sia quella utilizzata dall'Agenzia delle dogane, ovvero quella in uso presso altri Stati membri, e in ogni caso ad attivarsi affinché in sede europea venga stabilita normativamente quale metodologia comune debba essere adottata,

al fine di evitare alterazioni delle dinamiche concorrenziali a sfavore delle aziende nazionali.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Atto n. 390).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390);

rilevato come lo schema di decreto legislativo si inserisca nel quadro dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (oggetto dell'Atto del Governo n. 389), definendo una disciplina specifica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000;

evidenziata l'importanza del provvedimento, il quale risponde alla considerazione, contenuta nella relazione illustrativa dello schema di decreto, secondo cui il settore dei « compro oro », che ha conosciuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, appare significativamente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita;

sottolineato come, anche in tale settore, il fenomeno del riciclaggio di denaro derivante da attività illecite risulti strettamente connesso all'evasione fiscale e all'azione della criminalità organizzata, che spesso utilizza le attività di « compro oro »

come copertura per riciclare proventi illeciti, associandosi inoltre a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza;

segnalato a tale proposito come lo schema di decreto legislativo si connetta in particolare alla previsione dell'articolo 2, paragrafo 7, della già richiamata direttiva (UE) 2015/849, che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

evidenziato positivamente come lo schema di decreto legislativo persegua gli obiettivi, pienamente condivisibili, di assicurare la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei relativi dati da parte delle forze di polizia, prevedendo a tal fine l'obbligo di procedere alle segnalazioni di operazioni sospette, adempimenti in materia di identificazione della clientela e di conservazione di dati, nonché l'integrità e la non alterabilità dei dati medesimi, stabilendo altresì uno specifico apparato sanzionatorio in merito;

segnalata l'esigenza di tutelare il settore interessato dall'intervento legislativo e gli operatori economici che operano legalmente dai tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata, attraverso una maggiore tracciabilità e trasparenza delle operazioni svolte nello specifico settore,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo a definire, nel quadro dell'intervento legislativo in esame, meccanismi atti a distinguere efficacemente i soggetti che svolgono prevalentemente attività di compro oro, per i quali sussistono più rilevanti profili di delicatezza ai fini del rischio di riciclaggio, provvedendo a tal fine a sostituire la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), recante la definizione di operatore compro oro, nei seguenti termini: «*n*) operatore compro oro: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita l'attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati »;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di ricollocare le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389), al fine di assicurare la massima organicità e la migliore intelligibilità della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di omogeneizzare il regime degli obblighi e dei controlli applicabile agli operatori professionali in oro e ai compro oro, cogliendo l'opportunità fornita dallo schema di decreto legislativo per definire una normativa organica per il settore oro, in particolare rendendo applicabile agli obblighi di dichiarazione delle operazioni in oro la disciplina dettata per le comunicazioni oggettive previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal citato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (Atto n. 389);

*c)* con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione, presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), del registro degli operatori di compro oro (che non è assistito da alcuna previsione in materia di controlli o sanzioni), valuti il Governo l'opportunità di far confluire in tale ambito il registro degli operatori professionali in oro istituito presso la Banca d'Italia, al fine di assoggettare entrambe tali figure professionali a un regime omogeneo, razionalizzando e rendendo più efficace l'assetto dei controlli e semplificando le procedure a carico degli operatori interessati; in tale contesto valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere la piena collaborazione di tutte le autorità competenti con l'OAM, ai fini dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, dei compiti relativi alla gestione dei predetti registri;

*d)* con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, relativo agli obblighi di conservazione dei dati acquisiti a fini antiriciclaggio dagli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le informazioni conservate sono utilizzabili ai fini fiscali in base alle disposizioni vigenti, in modo da rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nel settore;

*e)* con riferimento all'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto, relativo

ai compiti di vigilanza della Guardia di finanza sull'osservanza delle disposizioni del decreto da parte degli operatori compro oro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il primo periodo, i seguenti: « A tal fine, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di Finanza ai quali il nucleo speciale di

polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. », al fine di consentire alla stessa Guardia di finanza di continuare a utilizzare, nell'ambito di tale attività di controllo, anche i poteri di polizia valutaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, recante il Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente ed evitando complicazioni operative ed aggravati procedurali.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (Atto n. 390).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390);

premesso che:

in base alle stime desumibili dalle operazioni della Polizia Giudiziaria il 60 per cento dei compro oro è soggetto ad infiltrazione di organizzazioni criminali che utilizzano tale attività come copertura per riciclare proventi illeciti; i principali reati commessi risultano essere il falso, la truffa, la contraffazione, l'usura, la ricettazione e la violazione delle leggi di pubblica sicurezza; le circostanze di fatto pongono quindi la necessità di controllare maggiormente l'esercizio dell'attività di compro oro, introducendo una regolamentazione specifica, visto che ad oggi l'esercizio dell'attività è subordinata solo alla licenza del commercio in oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del TULPS: in particolar modo, il principale problema che ha ridotto la portata dei controlli si riscontrava nelle vigenti disposizioni antiriciclaggio, che consentivano al privato di vendere oggetti preziosi esibendo un documento d'identità senza alcun tipo di certificazione della provenienza dei medesimi oggetti preziosi;

l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dispone che l'identificazione del

cliente debba seguire le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio; il successivo articolo 7, invece, prevede l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi della procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio; il medesimo articolo dispone l'applicazione del Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio (in materia di obblighi e modalità di segnalazione delle operazioni sospette) anche agli operatori compro oro;

le due disposizioni richiamate rappresentano di certo un passo in avanti nell'attività di vigilanza, ma resta esclusa l'applicazione della restante disciplina antiriciclaggio agli operatori compro oro; da un raffronto con la normativa di cui al decreto antiriciclaggio, così come modificato dalla IV Direttiva UE, con la disciplina di settore inserita dall'Atto Governo 390, si può ritenere che il sistema sanzionatorio, nel suo complesso, risulti meno rigido del regime sanzionatorio del decreto antiriciclaggio; altresì le modifiche apportate al medesimo decreto antiriciclaggio in sede di recepimento della IV Direttiva UE conducono a una connessione delle attività di monitoraggio di tutte le autorità coinvolte (Banca d'Italia, Polizia valutaria, Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate, Direzione investigativa antimafia, Comitato per la sicurezza finanziaria, ecc.) e a un coinvolgimento di tutte le tipologie di intermediari finanziari (banche, società finanziarie, SIM, SGR, Fondi ecc.) e professionisti (revisori, commercialisti, avvo-

cati e consulenti del lavoro); l'obiettivo è quindi realizzare un sistema di monitoraggio completo ed efficiente, ma soprattutto interconnesso, che consenta di evitare ogni genere di vuoto normativo ed operativo nelle operazioni di contrasto alle attività criminali ed al finanziamento del terrorismo: per tale motivo si conclude con il ritenere che l'esclusione degli operatori compro oro dal corpo generale della disciplina antiriciclaggio rappresenti un possibile pregiudizio per un efficiente controllo del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, soprattutto in considerazione di due circostanze: *a)* il metallo prezioso « oro » – così come rilevato dalle Banche centrali mondiali – rappresenta la principale moneta di scambio accettata dalle economie internazionali; *b)* la soluzione normativa adottata dal Governo per gli operatori compro oro non rientrerebbe automaticamente nell'ambito dell'innovazione e dell'evoluzione della normativa antiriciclaggio anche in sede di recepimento delle future direttive europee, presupponendo invece uno specifico intervento sulle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame;

ritenuto che:

è indiscutibile la funzione economica svolta dai compro oro: in tempo di crisi perdurante è praticamente « normale » che le persone in difficoltà cedano, per prima cosa, i preziosi in quanto beni facilmente commerciabili e privi di utilità diretta per la sopravvivenza materiale; se non vi fossero i compro oro, o se *ex abrupto* se ne dichiarasse l'illegalità, il relativo mercato diventerebbe totalmente sommerso e soggetto alle peggiori spire della criminalità « a strozzo », senza peraltro sparire; se, per un verso, il commercio di oro e preziosi è da sempre stato un retaggio parzialmente controllato da consorzierie di varia natura, il nuovo modello di distribuzione, caratterizzato da piccoli punti di vendita capillarmente sparsi sul territorio, ha raccolto negli ultimi anni l'attenzione di numerosi clienti, con un giro d'affari di oltre 3 miliardi all'anno;

la diffusione di tale attività è stata favorita anche dalle agevoli condizioni di accesso al settore: per l'avvio dell'attività è sufficiente la detenzione di un negozio e la titolarità della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS); con la stessa facilità può procedersi alla dismissione dell'attività: si dà disdetta della locazione e si comunica la cessazione della partita IVA;

un tale contesto rappresenta terreno fertile per evasori e criminalità organizzata; quest'ultima, facilitata anche dall'elevata disponibilità di denaro contante (semmai da riciclare proprio per il tramite dei compro oro) opera agevolmente, anche attraverso il ricorrente impiego di « teste di legno » nullatenenti, come accertato nel corso delle numerose indagini di polizia giudiziaria e tributaria degli ultimi anni (che hanno condotto alla scoperta di giri d'affari milionari in totale evasione d'imposta);

lo schema di decreto legislativo interviene apportando misure certamente positive: l'istituzione dell'apposito registro presso l'OAM; gli obblighi di identificazione ai fini anti riciclaggio della clientela a carico dei compro oro; la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro e gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio dell'attività, nonché di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio;

tuttavia, le disposizioni ivi contenute non possono ritenersi sufficienti per scongiurare i rischi di infiltrazioni criminali, mafiose e terroristiche, tantomeno per contrastare frodi fiscali;

si dispone l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei mille euro, dimenticando che somme del genere sono fin troppo ampie per le caratteristiche del comparto, che si presta benissimo al frazionamento degli acquisti (ad esempio,

una catena d'oro di valore superiore alla soglia può benissimo essere divisa in più segmenti ciascuno di importo inferiore ai mille euro cedibili singolarmente: non dimentichiamo che si tratta di oro e non di un qualsiasi bene);

sempre in merito alla tracciabilità bancaria delle operazioni di compro oro, l'obbligo viene limitato, così come si desume dal testo della norma, alle sole operazioni di acquisto da privati e non anche alle successive operazioni di vendita: la previsione dell'obbligo specificazione degli estremi della transazione effettuata con mezzi diversi dal denaro contante per le operazioni di acquisto (previsto espressamente dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*), non la si rinviene tra le informazioni richieste per documentare la destinazione data all'oggetto, limitate all'indicazione del soggetto terzo acquirente;

viene previsto anche l'obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione con specifici elementi che descrivano l'oggetto della transazione, corredandole persino della fotografia digitale dell'oggetto e dell'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso; si dispone anche di rilasciare al cliente, a conclusione dell'operazione, una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite: tuttavia sia per le schede sia per le ricevute non è previsto alcun obbligo di trasmissione telematica e neppure la registrazione su supporti vidimati; è appena il caso di notare, infatti, che una simile libertà di azione lascia ampio margine all'operatore « in mala fede » di compilare tutti i dati durante la giornata di apertura del negozio e di cestinarli alla chiusura;

nonostante la previsione di una più intensa regolamentazione, dunque, lo schema di decreto non prevede un più ampio ricorso a misure di tracciabilità finanziaria e di inalterabilità dei dati, in un settore, come quello dei « compro oro », in cui la velocità di costituzione e cessazione dei punti vendita è rapidissima e quindi, anche il controllo deve esserlo altrettanto;

manca del tutto, invece, l'individuazione di una adeguata disciplina fiscale che tenga conto delle peculiarità del fenomeno compro oro, ben diverso da negozi di anticaglie e cimeli storici ai quali viene equiparato; il settore compro oro può avvantaggiarsi di una serie di misure di favore che favoriscono frodi, evasione e riciclaggio; il regime del margine, in particolare, consente di applicare l'IVA sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione, come avviene per i venditori di rottami, mobili usati, ecc., mentre il diverso regime del *reverse charge*, anch'esso fraudolentemente applicato, agevola l'evasione dell'IVA anche attraverso la composizione di strutture societarie complesse composte da società cartiere; il paradosso, dunque, sta nel fatto che proprio strumenti che dovrebbe fungere da misure di contrasto all'evasione fiscale, vengono artatamente utilizzati per evadere;

la disciplina predisposta con lo schema di decreto legislativo in esame, dunque, se, da un lato, si caratterizza per l'introduzione di elementi positivi volti alla disciplina del settore (soprattutto con riferimento alla definizione delle caratteristiche del comparto), dall'altro apporta misure di contrasto al riciclaggio e frodi fiscali non adeguate alle caratteristiche del settore;

come emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto sullo schema di decreto, le misure previste potrebbero addirittura aggravare le attività di controllo e di contrasto da parte delle autorità preposte, non distinguendosi adeguatamente tra le diverse tipologie di soggetti che oggi pongono in essere l'attività in esame; con l'unico effetto di contribuire alla proliferazione di adempimenti e segnalazioni a discapito della qualità dell'attività di verifica;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Ruocco, Sibilìa, Alberti, Pesco,  
Pisano, Villarosa.

## ALLEGATO 3

**5-11274 Gebhard: Questioni concernenti l'applicazione del beneficio fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia a cittadini italiani studenti all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto richiama la legge n. 238 del 2010, con cui sono stati introdotti degli incentivi fiscali volti al rientro dei lavoratori in Italia, che consistono in una parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa.

Tali incentivi, inizialmente previsti fino al 2013, sono stati da ultimo prorogati fino al 31 dicembre 2017 e possono essere fruiti solo dai soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 238 del 2010, ha individuato fra i soggetti beneficiari dell'incentivo i cittadini dell'Unione Europea che « negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream* ».

Sul punto, la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, richiamata dall'On. interrogante, ha chiarito che coloro che hanno svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea o altro titolo accademico *post lauream*, come, ad esempio, i corsi specializzazione *post lauream* aventi la durata di due anni accademici, soddisfano comunque il requisito dei due anni di studio continuativi all'estero.

Riguardo a tale ultimo requisito, l'On. interrogante osserva che la continuità dell'attività di studio all'estero non è desumibile dai calendari accademici uni-

versitari usuali, in quanto l'anno accademico subisce delle interruzioni per sessioni d'esame, nei periodi estivi, ecc.

Ciò rappresentato, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze se ritenga che un cittadino italiano che ha studiato all'estero, in possesso dei requisiti della legge n. 238 del 2010 e successive modificazioni e che, nei periodi di intervallo di studio nell'anno accademico universitario, ha svolto attività di lavoro dipendente sporadiche in Italia finalizzate al mantenimento delle spese universitarie, possa comunque fruire dell'incentivo fiscale previsto per il rientro dei lavoratori in Italia.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta che con la richiamata circolare n. 14/E del 2012 è stato precisato che ciò che rileva ai fini dell'agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di studio all'estero e che sia in grado di dimostrare tale circostanza.

Pertanto, in presenza del suddetto requisito sostanziale, si ritiene che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludano l'accesso all'incentivo.

Si fa presente, inoltre, che è in fase di predisposizione un documento di prassi sui regimi fiscali previsti in favore dei soggetti che rientrano in Italia, nel quale saranno forniti ulteriori chiarimenti anche sugli incentivi disciplinati dalla legge n. 238 del 2010.

## ALLEGATO 4

**5-11275 Sottanelli: Problematiche relative alle modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità, espresse da parte dei commercialisti, inerenti alle nuove modalità di trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla richiesta di apposizione della firma e all'invio telematico dei modelli.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere per quale motivo la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA non possa essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

La trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, che ha introdotto l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 78 del 2010, indicando esplicitamente l'adozione di scadenze temporali e modalità di trasmissione analoghe a quelle dell'articolo 21 del menzionato decreto-legge 78 del 2010, concernente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale misura è posta a garanzia dei contribuenti ed intermediari, che in tal modo sono abilitati ad effettuare, a regime con cadenza trimestrale, simultaneamente e con un unico adempimento la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dei dati delle fatture.

Considerando che la stessa normativa prevede solo per il primo anno di applicazione la trasmissione dei dati fatture con cadenza semestrale, questo vantaggio sarà evidente già nel primo anno per le

trasmissioni di settembre 2017 e febbraio 2018, nonché per tutte le successive comunicazioni trimestrali.

Allo stesso tempo, l'Agenzia aveva già realizzato un meccanismo di trasmissione dei dati delle fatture per i soggetti passivi che avessero esercitato l'opzione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in contiguità con le modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (come previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge n. 244 del 2007) estesa poi dal 1° gennaio 2017 anche alle operazioni tra privati (come previsto dall'articolo 1 comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 127 del 2015).

È importante sottolineare come il tracciato dati fattura è infatti costituito da una porzione dei dati del tracciato della fattura elettronica stessa, come gestita dal Sistema di Interscambio.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, previsto dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, ha uniformato le modalità di trasmissione a quelle già previste in via opzionale ai sensi del decreto legislativo 127 del 2015.

Questa essendo la cornice normativa dell'adempimento in argomento, giova segnalare che appare evidente la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale trasmissivo per ovvi motivi di economicità e di sforzi di realizzazione; infatti, nell'ipotesi della disponibilità di due canali per l'adempimento unico, non potendo *a priori* stabilire su quale dei due sistemi gli utenti decideranno di operare,

sarebbe stato necessario un adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicato eventuali ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti.

Inoltre, la soluzione delle due trasmissioni separate su due canali distinti, oltre a non essere in linea con il principio dettato dalla norma, non avrebbe comportato una reale semplificazione per i professionisti e per le imprese in quanto essi sarebbero stati costretti ad effettuare nella pratica due adempimenti distinti.

Premesso ciò, relativamente alle preoccupazioni manifestate dall'associazione dei commercialisti italiani e prospettate dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate rappresenta che sono stati fatti tutti gli sforzi per consentire a professionisti e imprese l'esecuzione dell'adempimento in modalità digitali integrate con i propri sistemi gestionali e, laddove questi non siano disponibili, attraverso strumenti messi a disposizione dall'Agenzia.

Per quanto concerne la criticità connesse alla firma, giova evidenziare che l'apposizione della firma digitale, strumento ormai in uso diffuso tra i professionisti (come già nel caso della fatturazione elettronica verso la PA), garantisce l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato, abilitando diversi scenari in cui l'intermediario responsabile della trasmissione e il soggetto che detiene l'infrastruttura di trasmissione possono o meno coincidere in funzione delle esigenze specifiche degli intermediari stessi, creando le condizioni per la massima flessibilità di configurazione del servizio.

Inoltre, nel caso in cui l'intermediario non sia in possesso di firma digitale, l'Agenzia metterà a disposizione all'in-

terno dello strumento gratuito *Desktop* telematico, una funzione di firma sulla base dei certificati Entratel utilizzabile a questo scopo.

In relazione alla lamentata limitazione che impone l'invio di un distinto *file* per ciascun contribuente, si sottolinea che, come previsto dalle specifiche tecniche allegare al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 27 marzo 2017, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA di più soggetti possono essere trasmesse con un unico *file* compresso, e la firma elettronica può essere apposta solo una volta al *file* compresso e non ai singoli *file* in essa contenuti.

Questa possibilità è valida nel caso di trasmissione attraverso il servizio *web* gratuito messo a disposizione dall'Agenzia per la trasmissione, ovvero attraverso attestazione diretta, anch'essa gratuita, al canale *web Service* in cooperazione applicativa per le soluzioni *software* più strutturate.

Il professionista potrà accedere al servizio *web* anche tramite le credenziali Entratel già in suo possesso.

Infine, come per tutti i documenti da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, sarà disponibile gratuitamente un *software* per la generazione del *file* di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In conclusione, l'Agenzia precisa che nonostante la trasmissione di questo adempimento segua modalità diverse da quelle tradizionali per le dichiarazioni, i professionisti saranno messi in condizione di effettuare gli adempimenti previsti con diverse modalità operative, interamente digitali, sia in maniera integrata con i propri *software* gestionali prodotti dal mercato, sia con i necessari strumenti software messi a disposizione dall'Agenzia, in linea con il principio di unificazione dell'adempimento previsto dalla normativa.

## ALLEGATO 5

**5-11276 Paglia: Dati relativi alla raccolta monetaria dei giochi pubblici e al numero di punti di offerta di gioco, raggruppati per provincia e per comune.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole Interrogante chiede di conoscere i dati relativi alla spesa degli italiani per il gioco, il numero dei punti di offerta sul territorio, raggruppati per provincia e per ciascuno dei comuni italiani.

Tale richiesta muove dall'esigenza « di fare chiarezza e comprendere la reale dimensione di un fenomeno sociale in continua espansione che riguarda i cittadini di ogni età e condizione economica ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, nel confermare i dati di cui al comunicato diffuso in data 13 febbraio dall'Agenzia delle Dogane, si ribadisce la distinzione tra il dato della Raccolta (sommatoria delle puntate annuali) e quello della Spesa (sommatoria delle perdite annuali, ottenute sottraendo dalla Raccolta annuale l'insieme delle vincite realizzate nell'anno).

Tra il 2006 e il 2016, la Raccolta è passata da circa 35 miliardi a circa 96 miliardi; la spesa è passata da 12 miliardi a 19,5 miliardi.

L'Agenzia precisa che tali dati riguardano il solo gioco legale, per cui la crescita si spiega negli anni anche con un effetto di legalizzazione del sommerso.

Ogni anno, l'Agenzia pubblica il Libro Blu con i principali dati riguardanti l'attività dell'amministrazione e i settori regolati.

L'ultima edizione, quella del 2016, riporta (vedi tabelle allegate):

la distribuzione territoriale della rete di vendita per tipologia di gioco (pagg. 76 e 77);

i volumi di gioco ripartiti per regione (pag. 79) e per tipologia di gioco (pagg. 80-84).

Sul sito istituzionale è stata inoltre pubblicata la serie storica 2006-2017 di raccolta, Vincite, Spesa Erario e Fatturato relativa al settore.

L'Agenzia fa osservare che, da qualche anno a questa parte, nell'ambito della doverosa collaborazione tra istituzioni pubbliche, fornisce agli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) i dati del gioco pubblico in Italia, posseduti per motivi istituzionali (ad esempio, Raccolta, Spesa delle famiglie, Gettito erariale numero ed ubicazione degli apparecchi da divertimento, e quant'altro), senza alcun onere.

Le richieste di dati non disponibili immediatamente, non sussistendo una reportistica già impostata per i fabbisogni dell'Agenzia, comportano una specifica attività di ricerca ed estrapolazione, rendendo quindi necessario un impegno finanziario aggiuntivo.

In particolare, non sono immediatamente disponibili i dati richiesti dall'Onorevole interpellante relativi a ciascun Comune e suddivisi per tipologia di gioco. Tali dati devono quindi essere elaborati e potranno essere presto messi a disposizione.

## Area Monopoli

## Rete di vendita Giochi

Distribuzione territoriale della rete di vendita per tipologia di gioco (escluso il settore apparecchi da intrattenimento)

UFFICIO DEI MONOPOLI	Bingo	CONCORSI PRONOSTICI	GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZ	GIOCO IPPICO		GIOCO SPORTIVO			LOTTO E LOTTERIE	
	Numero Sale Bingo	N. Punti Vendita	N. Punti Vendita GNTN	N. Punti di Gioco Ippico	N. Negozi di Gioco Ippico	N. Punti di Gioco Sportivo	N. Negozi di Gioco Sportivo	N. Agenzie Sportive	N. Ricevitorie Lotto	N. Punti Vendita Lotterie
LIGURIA	6	168	796	69	4	89	16	1	1.010	1.476
LOMBARDIA	27	1.277	5.149	497	28	663	148	0	4.910	9.833
EMILIA ROMAGNA	20	448	2.477	133	12	234	76	0	2.419	4.549
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	170	704	77	5	70	20	0	658	1.246
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA	14	495	2.297	162	25	259	78	0	2.475	4.121
VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE	14	605	2.795	255	24	306	77	0	3.023	5.631
LAZIO	28	940	3.753	295	25	444	142	0	3.324	6.913
ABRUZZO	6	254	852	116	4	101	21	0	996	1.853
MARCHE	3	193	924	67	4	122	29	0	1.086	1.970
TOSCANA	11	507	2.128	191	4	230	55	0	2.104	4.053
UMBRIA	2	128	572	24	2	82	18	0	570	1.250
CAMPANIA	28	1.551	3.640	350	49	804	347	0	3.415	5.958
CALABRIA	3	446	1.338	174	10	180	57	0	1.317	2.105
PUGLIA, BASILICATA, MOLISE	8	961	2.715	293	24	464	149	0	2.704	5.477
SICILIA	28	825	2.674	322	17	332	96	0	2.901	4.884
SARDEGNA	4	191	1.067	135	0	51	4	0	1.008	1.656
<b>Totale</b>	<b>206</b>	<b>9.159</b>	<b>33.881</b>	<b>3.160</b>	<b>237</b>	<b>4.431</b>	<b>1.333</b>	<b>1</b>	<b>33.920</b>	<b>62.975</b>



## Area Monopoli

Distribuzione territoriale della rete di vendita per il settore apparecchi da intrattenimento

UFFICIO DEI MONOPOLI	Apparecchi Comma 6a (Newslot)		Apparecchi Comma 6b (VLT)		Apparecchi Comma 7
	N. Newslot (1)	N. Esercizi con Newslot (2)	N. VLT (3)	N. Sale VLT (4)	N. Apparecchi (5)
LIGURIA	10.702	2.600	1.310	107	2.337
LOMBARDIA	63.287	13.114	9.808	765	9.448
EMILIA ROMAGNA	35.530	6.623	5.318	421	14.382
LAZIO	41.765	7.879	6.960	559	6.622
CAMPANIA	41.876	8.649	4.669	555	9.667
SICILIA	21.544	5.164	2.168	248	9.187
SARDEGNA	15.084	3.538	494	45	5.034
ABRUZZO	10.917	2.439	1.641	152	4.518
CALABRIA	17.735	3.508	1.229	157	4.879
VENETO e TRENINO ALTO ADIGE	38.558	7.754	6.269	520	10.825
MARCHE	9.935	2.325	1.250	118	3.136
UMBRIA	5.911	1.357	772	80	876
PIEMONTE e VALLE D'AOSTA	29.544	6.323	4.108	390	4.815
FRIULI VENEZIA GIULIA	9.107	1.990	1.008	86	1.863
PUGLIA, BASILICATA e MOLISE	31.730	6.762	3.368	393	9.252
TOSCANA	24.098	4.980	3.894	338	8.045
<b>TOTALE</b>	<b>407.323</b>	<b>85.025</b>	<b>54.266</b>	<b>4.934</b>	<b>104.886</b>

I dati forniti sono relativi alla distribuzione geografica relativa al 31/12/2016 rispetto alle informazioni inviate dai concessionari al 8/2/2017

(1) Si riferisce al numero di NewSlot attivi ed in esercizio

(2) Si riferisce al numero di Esercizi contenenti apparecchi attivi

(3) Si riferisce al numero di VLT presenti all'interno di sale collaudate e di magazzini

(4) Si riferisce al numero di sale collaudate contenenti apparecchi VLT

(5) Si riferisce al numero di apparecchi Comma7 presenti in esercizio e in luoghi di detenzione



## Area Monopoli

Volumi di gioco ripartiti per regione (\*) dati in milioni di Euro

REGIONE	Raccolta (**)			Vincite			Spesa (**)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	1.869	1.875	1.978	1.442	1.452	1.508	421	416	470
BASILICATA	468	486	510	352	367	378	115	117	131
CALABRIA	1.590	1.651	1.820	1.198	1.254	1.513	388	390	307
CAMPANIA	6.611	6.821	7.291	5.006	5.231	5.512	1.693	1.576	1.779
EMILIA ROMAGNA	5.914	5.994	6.234	4.639	4.679	4.766	1.245	1.293	1.468
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.302	1.348	1.392	992	1035	1.047	306	311	345
LAZIO	7.668	7.611	7.926	5.935	5.914	6.064	1.723	1.687	1.862
LIGURIA	1.867	1.880	1.933	1.437	1.455	1.450	428	422	483
LOMBARDIA	13.868	14.065	14.585	10.760	10.944	11.084	3.094	3.107	3.501
MARCHE	1.800	1.818	1.916	1.381	1.402	1.448	405	412	468
MOLISE	354	352	359	270	269	268	82	82	91
PIEMONTE	4.923	5.060	5.127	3.804	3.917	3.882	1.113	1.136	1.245
PUGLIA	3.969	4.074	4.398	3.037	3.122	3.308	922	941	1.089
SARDEGNA	1.504	1.542	1.663	1.133	1.149	1.196	366	385	467
SICILIA	3.836	3.890	4.263	2.859	2.934	3.124	969	941	1.138
TOSCANA	4.446	4.566	4.794	3.466	3.554	3.671	966	1.000	1.124
TRENTINO ALTO ADIGE	1.164	1.180	1.215	921	935	950	241	243	265
UMBRIA	1.031	1.029	1.099	796	792	832	233	235	267
VALLE D'AOSTA	127	132	133	95	99	98	32	32	35
VENETO	5.670	5.850	6.101	4.395	4.551	4.666	1.255	1.284	1.435
<b>Totale</b>	<b>69.982</b>	<b>71.225</b>	<b>74.737</b>	<b>53.916</b>	<b>55.053</b>	<b>56.765</b>	<b>15.898</b>	<b>16.010</b>	<b>17.973</b>

Totali	Raccolta			Vincite			Spesa Giocatore (***)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Totale rete fisica	70.013	71.268	74.739	53.916	55.054	56.765	16.097	16.213	17.975
Comma 7 - Elettromeccanici	63	68	76	0	0	0	63	68	76
Totale gioco a distanza	14.384	16.913	21.154	13.656	16.093	20.136	728	821	1.018
<b>Totale - Generale</b>	<b>84.460</b>	<b>88.249</b>	<b>95.969</b>	<b>67.572</b>	<b>71.147</b>	<b>76.900</b>	<b>16.888</b>	<b>17.102</b>	<b>19.069</b>

(\*) Il dato ripartito territorialmente riguarda solo i giochi distribuiti su rete fisica e, con riferimento alle Vincite e alla Spesa (ottenuta per differenza tra la Raccolta e le Vincite), è soggetto ad assestamento.

(\*\*) I dati territoriali 2016, relativi agli apparecchi da intrattenimento, vengono rilevati provvisoriamente sulla base dei contatori di sala. Tale modalità di rilevazione differisce da quella utilizzata per i dati nazionali. Ciò comporta un temporaneo disallineamento, ma consente di disporre tempestivamente di un dato territoriale ancorché suscettibile di una successiva

(\*\*\*) La spesa del giocatore non comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta del 6% sulle vincite pari complessivamente a: 324 Mln per il 2014, 372 Mln per il 2015 e 397 Mln per il 2016.



## Area Monopoli

Volumi di gioco ripartiti per regione (\*) dati in milioni di Euro

Apparecchi (comprende Newslot, VLT e comma 7)



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	1.206	1.231	1.271	977	996	1.010	223	228	261
BASILICATA	287	298	308	226	233	234	60	63	73
CALABRIA	951	997	1.081	748	783	831	196	206	250
CAMPANIA	3.531	3.679	3.883	2.831	2.940	3.038	688	725	844
EMILIA ROMAGNA	4.304	4.431	4.527	3.474	3.585	3.604	799	824	923
FRIULI VENEZIA GIULIA	979	1.020	1.035	778	811	811	198	206	224
LAZIO	4.962	5.005	5.128	4.061	4.070	4.099	901	925	1.029
LIGURIA	1.366	1.391	1.392	1.096	1.115	1.094	267	272	297
LOMBARDIA	10.089	10.260	10.376	8.157	8.295	8.255	1.917	1.950	2.122
MARCHE	1.188	1.211	1.244	944	967	977	231	239	266
MOLISE	246	244	245	196	193	189	49	49	56
PIEMONTE	3.608	3.770	3.709	2.898	3.026	2.932	704	736	777
PUGLIA	2.192	2.310	2.466	1.758	1.848	1.929	423	451	537
SARDEGNA	1.010	1.038	1.107	778	792	820	229	238	287
SICILIA	1.819	1.903	2.026	1.451	1.506	1.564	361	383	462
TOSCANA	3.136	3.274	3.381	2.525	2.640	2.691	595	622	691
TRENTINO ALTO ADIGE	886	898	916	725	736	744	158	160	172
UMBRIA	706	703	735	566	562	578	137	140	157
VALLE D'AOSTA	90	93	93	71	73	71	19	20	21
VENETO	4.326	4.525	4.666	3.473	3.641	3.706	835	870	960
<b>Totale</b>	<b>46.881</b>	<b>48.260</b>	<b>49.588</b>	<b>37.722</b>	<b>38.811</b>	<b>39.178</b>	<b>8.991</b>	<b>9.306</b>	<b>10.410</b>

(\*) Il dato di raccolta e di vincita e di conseguenza la spesa sono provvisori e soggetti a minime variazioni dovute a consolidamento dei dati forniti dai concessionari

(\*\*) Il dato di raccolta e vincite per le NewSlot e Vlt si riferiscono ai contatori inviati dai concessionari (dato differente dal dato di imponibile/saldo)

(\*\*\*) Dal dato di raccolta degli apparecchi Comma 7 è esclusa la parte degli Elettromeccanici in quanto non ripartibili sul territorio

## Bingo

REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	43	39	38	27	28	28	15	11	11
BASILICATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALABRIA	13	13	13	9	9	9	4	4	4
CAMPANIA	251	248	246	136	172	176	115	75	71
EMILIA ROMAGNA	134	131	131	91	92	92	43	39	39
FRIULI VENEZIA GIULIA	26	25	23	18	18	17	8	8	7
LAZIO	226	220	216	148	155	154	79	65	62
LIGURIA	40	39	38	28	27	27	12	11	12
LOMBARDIA	199	201	199	135	140	142	65	60	58
MARCHE	18	20	18	13	14	13	6	6	5
MOLISE	5	6	7	4	4	5	2	2	2
PIEMONTE	92	90	88	64	63	62	28	27	26
PUGLIA	59	52	56	39	39	40	20	13	16
SARDEGNA	29	27	29	22	22	21	6	5	8
SICILIA	231	238	241	157	166	170	75	72	72
TOSCANA	64	65	65	43	43	44	21	22	21
TRENTINO ALTO ADIGE	10	10	9	7	7	7	3	3	3
UMBRIA	7	6	5	4	4	4	3	2	2
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENETO	79	79	77	56	55	55	24	24	23
<b>Totale</b>	<b>1.527</b>	<b>1.507</b>	<b>1.502</b>	<b>999</b>	<b>1.058</b>	<b>1.062</b>	<b>528</b>	<b>449</b>	<b>440</b>

## Area Monopoli

Giochi numerici a totalizzatore (comprende Eurojackpot, Superenalotto, Winforlife e PlaySix)



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	25	22	33	8	7	14	17	15	19
BASILICATA	9	8	12	2	2	5	6	6	7
CALABRIA	34	31	47	11	16	185	23	15	-138
CAMPANIA	105	93	142	50	26	61	55	67	81
EMILIA ROMAGNA	84	75	107	67	23	45	17	51	61
FRIULI VENEZIA GIULIA	32	29	40	11	9	17	21	20	24
LAZIO	135	118	170	48	40	77	86	79	93
LIGURIA	30	27	38	10	10	18	20	18	23
LOMBARDIA	273	240	375	93	79	158	181	162	217
MARCHE	25	22	32	8	6	13	17	15	19
MOLISE	5	4	6	1	1	3	3	3	3
PIEMONTE	73	65	93	26	20	39	47	45	54
PUGLIA	66	59	90	49	18	39	17	41	52
SARDEGNA	36	34	51	33	22	23	3	11	28
SICILIA	67	59	92	20	41	44	46	18	48
TOSCANA	70	62	90	38	21	40	32	41	50
TRENTINO ALTO ADIGE	16	15	21	5	5	9	11	10	12
UMBRIA	15	13	19	5	4	9	10	9	11
VALLE D'AOSTA	2	2	3	1	1	1	2	1	2
VENETO	78	70	102	27	26	45	51	44	66
<b>Totale</b>	<b>1.180</b>	<b>1.047</b>	<b>1.563</b>	<b>514</b>	<b>377</b>	<b>842</b>	<b>666</b>	<b>671</b>	<b>721</b>

Giochi a base ippica (comprende Ippica internazionale, Ippica nazionale, Scommesse ippiche in agenzia e V7)



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	13	12	11	9	8	8	4	4	3
BASILICATA	2	1	1	1	1	1	1	1	0
CALABRIA	9	8	7	5	5	4	3	3	3
CAMPANIA	83	74	70	61	55	53	22	19	17
EMILIA ROMAGNA	50	44	41	35	31	29	15	13	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	6	6	5	4	4	2	2	2
LAZIO	81	73	68	58	52	49	24	21	19
LIGURIA	13	12	10	9	8	7	4	4	3
LOMBARDIA	113	103	99	80	72	70	34	31	30
MARCHE	21	21	19	15	15	14	6	6	5
MOLISE	1	1	1	1	1	0	0	0	0
PIEMONTE	34	30	25	24	21	18	10	9	8
PUGLIA	23	21	19	15	14	13	8	7	6
SARDEGNA	4	4	3	3	2	2	1	1	1
SICILIA	49	48	43	35	35	32	14	13	12
TOSCANA	81	81	79	58	59	58	23	22	21
TRENTINO ALTO ADIGE	7	6	7	5	4	5	2	2	2
UMBRIA	8	7	8	5	5	6	2	2	3
VALLE D'AOSTA	1	1	1	0	1	0	0	0	0
VENETO	25	21	19	17	14	13	8	7	6
<b>Totale</b>	<b>625</b>	<b>572</b>	<b>538</b>	<b>441</b>	<b>406</b>	<b>384</b>	<b>184</b>	<b>166</b>	<b>154</b>

## Area Monopoli

Giochi a base sportiva (comprende Big, Concorsi pronostici sportivi e Scommesse sportive a quota fissa)



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	55	51	72	42	40	60	13	10	13
BASILICATA	20	22	26	15	17	21	5	5	5
CALABRIA	70	75	108	51	59	88	19	16	20
CAMPANIA	645	714	853	506	590	709	139	123	144
EMILIA ROMAGNA	167	159	194	131	129	161	37	30	33
FRIULI VENEZIA GIULIA	31	35	42	23	28	34	8	8	8
LAZIO	285	268	357	224	219	300	61	49	57
LIGURIA	53	51	66	41	41	57	11	9	10
LOMBARDIA	360	355	422	277	282	348	83	72	74
MARCHE	73	72	97	58	60	83	15	13	14
MOLISE	11	13	14	9	10	11	3	2	2
PIEMONTE	139	138	171	106	110	140	33	28	31
PUGLIA	249	266	348	189	212	287	60	53	60
SARDEGNA	10	10	19	7	8	16	3	2	3
SICILIA	150	150	250	115	120	206	35	30	44
TOSCANA	157	160	200	126	131	188	31	28	32
TRENTINO ALTO ADIGE	30	33	35	23	26	28	7	7	7
UMBRIA	35	39	45	27	32	38	8	7	7
VALLE D'AOSTA	2	3	2	1	2	2	1	1	1
VENETO	115	112	128	87	88	104	28	24	24
<b>Totale</b>	<b>2.657</b>	<b>2.724</b>	<b>3.451</b>	<b>2.058</b>	<b>2.206</b>	<b>2.863</b>	<b>600</b>	<b>518</b>	<b>589</b>

## Loterie

Loterie

REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	301	281	281	216	201	208	84	79	73
BASILICATA	76	71	71	54	52	50	22	19	21
CALABRIA	240	230	225	175	170	163	66	60	62
CAMPANIA	761	717	704	544	524	512	217	193	192
EMILIA ROMAGNA	740	713	716	542	519	522	199	194	194
FRIULI VENEZIA GIULIA	128	129	132	93	92	97	35	37	35
LAZIO	1.202	1.128	1074	857	816	795	345	312	279
LIGURIA	187	182	179	133	133	132	54	49	48
LOMBARDIA	1.703	1.690	1699	1.243	1.243	1242	461	447	457
MARCHE	277	268	266	205	196	194	72	72	71
MOLISE	42	40	38	30	28	28	13	12	11
PIEMONTE	524	505	501	378	363	361	146	141	140
PUGLIA	717	670	657	517	496	477	200	173	180
SARDEGNA	259	261	266	186	190	195	73	71	72
SICILIA	688	631	607	499	461	437	189	169	170
TOSCANA	593	568	563	434	410	411	159	158	153
TRENTINO ALTO ADIGE	144	144	145	105	105	107	39	40	39
UMBRIA	173	164	171	126	117	125	46	47	46
VALLE D'AOSTA	20	19	19	14	14	13	6	6	6
VENETO	650	639	646	471	460	467	179	180	179
<b>Totale</b>	<b>9.427</b>	<b>9.049</b>	<b>8.962</b>	<b>6.821</b>	<b>6.591</b>	<b>6.535</b>	<b>2.605</b>	<b>2.458</b>	<b>2.427</b>

## Area Monopoli

Lotto



REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	197	214	242	138	150	157	60	64	86
BASILICATA	66	76	85	46	54	61	20	22	24
CALABRIA	245	276	312	173	194	211	73	82	101
CAMPANIA	949	1.003	1.100	638	680	719	310	323	381
EMILIA ROMAGNA	373	390	459	248	257	262	125	133	197
FRIULI VENEZIA GIULIA	91	95	106	59	66	62	32	29	44
LAZIO	656	695	801	449	475	497	208	220	304
LIGURIA	160	163	193	104	106	105	56	56	88
LOMBARDIA	1.004	1.090	1.278	668	726	757	335	365	521
MARCHE	176	186	217	122	128	134	55	58	83
MOLISE	39	41	45	27	28	29	12	13	16
PIEMONTE	398	418	485	264	275	284	135	143	201
PUGLIA	556	604	662	379	417	441	177	187	221
SARDEGNA	151	163	180	101	108	112	50	54	68
SICILIA	746	793	896	511	547	581	235	245	315
TOSCANA	283	298	356	190	202	209	94	97	147
TRENTINO ALTO ADIGE	59	62	72	41	42	42	18	20	29
UMBRIA	78	85	101	53	59	62	25	26	39
VALLE D'AOSTA	11	12	14	7	8	9	4	4	6
VENETO	362	373	432	237	242	251	126	131	182
<b>Totale</b>	<b>6.601</b>	<b>7.036</b>	<b>8.036</b>	<b>4.453</b>	<b>4.764</b>	<b>4.985</b>	<b>2.148</b>	<b>2.272</b>	<b>3.051</b>

## Scommesse Virtuali

REGIONE	RACCOLTA			VINCITE			SPESA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
ABRUZZO	30	26	29	25	22	24	5	4	4
BASILICATA	8	9	7	6	8	6	1	2	1
CALABRIA	28	22	28	24	19	23	4	4	5
CAMPANIA	287	293	294	240	242	244	48	50	50
EMILIA ROMAGNA	62	52	60	52	43	50	10	9	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	8	7	6	7	6	1	1	1
LAZIO	120	105	112	100	87	93	19	18	19
LIGURIA	18	17	15	16	14	13	3	3	3
LOMBARDIA	128	127	136	107	106	114	20	21	22
MARCHE	21	19	24	18	16	20	4	3	4
MOLISE	4	3	4	3	2	3	1	0	1
PIEMONTE	54	45	54	47	38	45	7	7	9
PUGLIA	106	92	99	88	76	83	18	16	17
SARDEGNA	5	6	7	4	5	6	1	1	1
SICILIA	86	70	107	71	58	90	15	12	16
TOSCANA	61	60	61	51	50	51	10	10	10
TRENTINO ALTO ADIGE	14	11	10	11	9	8	2	2	2
UMBRIA	11	13	13	9	11	11	2	2	2
VALLE D'AOSTA	1	1	1	1	1	1	0	0	0
VENETO	34	31	31	28	28	26	5	5	5
<b>Totale</b>	<b>1.084</b>	<b>1.010</b>	<b>1.097</b>	<b>908</b>	<b>839</b>	<b>916</b>	<b>175</b>	<b>171</b>	<b>181</b>

## Area Monopoli

## Giochi Riepilogo nazionale

Volumi di gioco (dati in milioni di Euro)

GIOCO	RACCOLTA			VINCITE			Spesa dei Giocatori (*)			ERARIO (**)		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Apparecchi	25.396	25.963	26.324	18.939	19.279	18.841	6.457	6.683	7.483	3.225	3.375	4.608
VLT	21.348	22.198	23.103	18.782	19.534	20.337	2.566	2.664	2.767	1.067	1.110	1.271
Comma 7 (***)	231	230	236	-	-	-	231	230	236	1	18	19
Bingo (****)	1.624	1.598	1.602	1.068	1.124	1.135	555	474	467	179	176	192
Gioco a base ippica (****)	682	636	608	484	455	437	198	181	171	32	30	28
Gioco a base sportiva (****)	4.250	5.592	7.505	3.437	4.807	6.566	814	785	939	170	203	189
Giochi numerici a totalizzatore (****)	1.188	1.055	1.580	517	380	849	671	676	731	549	487	468
Lotterie (****)	9.442	9.063	8.981	6.833	6.603	6.549	2.609	2.460	2.432	1.462	1.353	1.336
Lotto (****)	6.629	7.077	8.093	4.473	4.794	5.025	2.156	2.283	3.068	1.114	1.179	1.809
Giochi di abilità a distanza a torneo	734	727	755	655	656	685	79	71	70	22	22	14
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	11.584	12.502	15.231	11.219	12.091	14.721	365	411	510	72	82	102
Scommesse Virtuali (****)	1.148	1.067	1.166	963	887	974	186	180	192	37	36	38
Betting Exchange	205	541	784	204	538	781	1	3	3	0,2	0,5	0,8
<b>Totale</b>	<b>84.460</b>	<b>88.249</b>	<b>95.969</b>	<b>67.572</b>	<b>71.147</b>	<b>76.900</b>	<b>16.888</b>	<b>17.102</b>	<b>19.069</b>	<b>7.930</b>	<b>8.071</b>	<b>10.075</b>

(\*) E' data dalla differenza tra la raccolta e le vincite. La spesa del giocatore non comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta del 6% sulle vincite pari complessivamente a circa: 324 Mln per il 2014, 372 Mln per il 2015 e 397 Mln per il 2016.

(\*\*) Il dato relativo all'Erario non comprende il prelievo sui conti dormienti e l'imposta del 6% sulle vincite e della quota aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 649, legge 190/2014 pari complessivamente a: 324 Mln per il 2014, 372 Mln per il 2015 e 397 Mln per il 2016..

(\*\*\*) Trattandosi di premi in natura, il dato delle vincite non è disponibile.

(\*\*\*\*) Il dato di raccolta e di vincite è il risultato dalla somma della parte fisica e di quella telematica.

## ALLEGATO 6

**5-11277 Villarosa: Volumi annuali complessivi della moneta creata dalla banca centrale e della moneta creata dal sistema bancario.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere « il volume complessivo, disaggregato anno per anno, della moneta creata dalla banca centrale italiana ed europea (quantificata in lire ed in euro) dal 1981 ad oggi ed il volume complessivo disaggregato anno per anno della moneta creata dal sistema bancario mediante gli strumenti monetari e di pagamento, c.d. moneta bancaria (quantificata in lire ed in euro) dal 1981 ad oggi ».

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fornito le tabelle riportate in allegato alla presente risposta.

Nella tabella 1, per il periodo 1981-1998, si riportano i flussi cumulati annui,

espressi in lire, della base monetaria creata dalla Banca d'Italia e delle componenti della moneta bancaria (M1 e M2) creata dal settore bancario italiano (al netto del circolante).

Nella tabella 2, per il periodo 1998-2016, si riportano i flussi cumulati annui, espressi in euro, del contributo della Banca d'Italia alla Base monetaria dell'Eurosistema e le componenti della moneta bancaria (M1 e M2) creata dal settore bancario italiano (al netto del circolante).

Nella tabella 3, si riportano, inoltre, i medesimi dati per l'area dell'euro (Eurosistema e sistema bancario dell'area dell'euro).

Tabella 1. Dati annuali 1980-1998 Italia

	consistenze in lire				flussi cumulati dal 1981 (miliardi lire)		
	Base monetaria	netto del circolante M1	M2		Base monetaria	aggregato monetario M1	aggregato monetario M2
1980	64443.9	144500	264728	31/12/1980	0	0	0
1981	73084.1	159081	291815	31/12/1981	8640	14581	27087
1982	83419.7	188168	345249	31/12/1982	18976	43668	80521
1983	96023.1	212518	392499	31/12/1983	31579	68018	127771
1984	109869.4	239432	438647	31/12/1984	45426	94932	173919
1985	128945.1	265740	485741	31/12/1985	64501	121240	221013
1986	138144.3	296313	527755	31/12/1986	73700	151813	263027
1987	152091	319612	565995	31/12/1987	87647	175112	301267
1988	165137	344165	597324	31/12/1988	100693	199665	332596
1989	185622.7	384603	643994	31/12/1989	121179	240103	379266
1990	199387.4	413309	689970	31/12/1990	134944	268809	425242
1991	210458.4	461705	731591	31/12/1991	146015	317205	466863
1992	218880.3	460245	728660	31/12/1992	154436	315745	463932
1993	199401.7	489313	751551	31/12/1993	134958	344813	486823
1994	189490.4	502261	751312	31/12/1994	125047	357761	486584
1995	177562.3	507444	735943	31/12/1995	113118	362944	471215
1996	181713.9	526084	763143	31/12/1996	117270	381584	498415
1997	195217.1	558017	823456	31/12/1997	130773	413517	558728
1998	138855.1	601715	860248	31/12/1998	74411	457215	595520

Nota: M1, M2 e M3 al netto del circolante

Tabella 2. Dati annuali 1998-2016 Italia.

	Base monetaria		Stock		M3 (ITA)	1998	flussi cumulati dal 1998 (miliardi euro)					
	M1 (ITA)	M2 (ITA)	M1 (ITA)	M2 (ITA)			Base monetaria	aggregato monetario M1	aggregato monetario M2	aggregato monetario M3		
1998	70336.01	563762	358289	563762	645639	1998	0	0	0	0		
1999	79839.06	590007	395813	590007	663723	1999	9.5	37.5	26.2	18.1		
2000	82815.77	605400	419749	605400	694879	2000	12.5	61.5	41.6	49.2		
2001	72248.94	658296	467117	658296	770730	2001	1.9	108.8	94.5	125.1		
2002	73289.84	712495	510801	712495	853309	2002	3.0	152.5	148.7	207.7		
2003	84111.3	752811	542936	752811	933937	2003	13.8	184.6	189.0	288.3		
2004	97162.66	807785	577763	807785	981372	2004	26.8	219.5	244.0	335.7		
2005	106386.61	878165	625422	878165	1043488	2005	36.1	267.1	314.4	397.8		
2006	122678.11	940909	666805	940909	1124171	2006	52.3	308.5	377.1	478.5		
2007	147286.29	998213	684416	998213	1209588	2007	77.0	326.1	434.5	563.9		
2008	161560.01	1067240	731420	1067240	1292909	2008	91.2	373.1	503.5	647.3		
2009	167153.21	1164844	809839	1164844	1363467	2009	96.8	451.6	601.1	717.8		
2010	161064.53	1156524	797306	1156524	1280767	2010	90.7	439.0	592.8	635.1		
2011	178108.56	1163557	775956	1163557	1266715	2011	107.8	417.7	599.8	621.1		
2012	177580.55	1244309	774835	1244309	1315084	2012	107.2	416.5	680.5	669.4		
2013	178310.29	1279240	799282	1279240	1322064	2013	108.0	441.0	715.5	676.4		
2014	179962.87	1324012	868254	1324012	1350918	2014	109.6	510.0	760.3	705.3		
2015	198462.13	1375166	942976	1375166	1393923	2015	128.1	584.7	811.4	748.3		
2016	253161.67	1441199	1044360	1441199	1458593	2016	182.8	686.1	877.4	813.0		

Nota: M1, M2 e M3 al netto del circolante

Tabella 3. Dati annuali 1999-2016 area dell'euro.

Anno	Base monetaria			Stock			M3 (AREA EURO)	Base monetaria	aggregato monetario M1	flussi cumulati dal 1999 (miliardi EURO)	
	M1 (AREA EURO)	M2 (AREA EURO)	M3 (AREA EURO)	M1 (AREA EURO)	M2 (AREA EURO)	M3 (AREA EURO)				aggregato monetario M1	aggregato monetario M2
1999	460847	1621238	3791511	4356160	0	0	0	0	0	0	0
2000	478001	1736231	3951261	4561959	2000	17.2	115.0	159.8	115.0	159.8	203.8
2001	426215	2039256	4444643	5207017	2001	-34.6	418.0	653.1	418.0	653.1	848.9
2002	480453	2158271	4640291	5466667	2002	19.6	537.0	848.8	537.0	848.8	1108.5
2003	548711	2329186	4900097	5783020	2003	87.9	707.9	1108.6	707.9	1108.6	1424.9
2004	614084	2480457	5163839	6099750	2004	153.2	859.2	1372.3	859.2	1372.3	1741.6
2005	692918	2949399	5639999	6597932	2005	232.1	1328.1	1844.5	1328.1	1844.5	2239.8
2006	771805	3166489	6151669	7209553	2006	311.0	1545.2	2360.2	1545.2	2360.2	2851.4
2007	841899	3262729	6798323	8052888	2007	381.1	1641.5	3066.8	1641.5	3066.8	3694.7
2008	1150668	3312996	7380311	8701034	2008	689.8	1691.7	3588.8	1691.7	3588.8	4342.9
2009	1052340	3786300	7505220	8612378	2009	591.5	2165.0	3713.7	2165.0	3713.7	4254.2
2010	1073068	3945828	7663735	8512210	2010	612.2	2324.6	3872.2	2324.6	3872.2	4154.1
2011	1333315	4009152	7813125	8677565	2011	874.5	2387.9	4021.6	2387.9	4021.6	4319.4
2012	1630969	4274604	8167853	8931181	2012	1170.1	2653.3	4376.3	2653.3	4376.3	4573.0
2013	1194684	4504705	8325390	8928252	2013	733.6	2883.4	4533.9	2883.4	4533.9	4570.1
2014	1192512	4987122	8714564	9540225	2014	731.7	3365.9	4923.1	3365.9	4923.1	4982.1
2015	1723357	5882550	9178177	9781766	2015	1262.5	3961.3	5387.7	3961.3	5387.7	5423.6
2016	2366303	6150941	9644913	10305029	2016	1905.5	4529.7	5853.4	4529.7	5853.4	5946.9

Nota: M1, M2 e M3 al netto del circolante

## ALLEGATO 7

**5-11278 Sanga: Problematiche concernenti l'imposizione doganale sui granuli di PET.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano talune criticità in merito alla corretta tassazione o meno in sede di importazione dei granuli PET usati per la produzione di pellicole.

Gli Onorevoli evidenziano che la discriminante tra l'esenzione ed il pagamento dell'imposta con aliquota del 3 per cento è la densità dei granuli connessa alla possibilità di contenere additivi sino ad un massimo del 10 per cento, a tal riguardo detti granuli sono pertanto classificati con due diverse nomenclature dalla Tariffa doganale integrata (TARIC).

In particolare, gli Onorevoli fanno riferimento alla vicenda di una società produttrice di pellicole PET, a cui l'Ufficio delle Dogane di Venezia nel 2016 ha contestato l'utilizzo di un codice della nomenclatura combinata per l'importazione dall'India di granuli di polietilene tereftalato, e pertanto, gli interroganti chiedono di sapere « se nel periodo 2014-2016 sia stato usato in altri paesi europei per importare granuli di PET il codice TARIC 3907608040 (dal 1° gennaio 2017 cambiato in 3907690040), se la densità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici e se sia possibile conoscere tali test cosicché anche l'Agenzia delle Dogane Italiana possa adottarlo ».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane riferisce quanto segue.

La nomenclatura combinata classifica i granuli di polietilene tereftalato con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g con il codice NC 3907 6100 00 (dal 1° gennaio 2017).

I granuli di polietilene tereftalato con un indice di viscosità inferiore a 78 ml/g

rientrano nel codice NC 3907 6900 (dal 1° gennaio 2017), a sua volta suddiviso in specifiche sotto-voci, tra le quali:

1) codice NC 3907 6900 40: --- Pellets o granuli di polietilene tereftalato con una densità uguale o superiore a 1,23 ma non superiore a 1,27 a 23° C e contenenti, in peso, non più di 10 per cento di altri agenti modificanti o additivi (dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2016 codice 3907 6080 40);

2) altro (dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2016 codice 3907 6080 90).

All'attuale codice NC 3907 6900 40 viene applicata, per l'anno 2017, una sospensione tariffaria autonoma generalizzata: (Regolamento UE 2390/16).

Per quanto concerne gli anni 2015-2016, il codice precedente dell'attuale NC 3907 6900 40 era il codice NC 3907 6080 40, a cui veniva applicata la medesima sospensione tariffaria (Regolamento UE 2449/15 per l'anno 2016 e Regolamento UE 1387/13 per l'anno 2015).

Alla misura di cui trattasi è, altresì, associata la nota TM861 che recita: « la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali, elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i suddetti prodotti elencati. Articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1387/2013 ».

Ciò posto, si segnala che, dalla consultazione della Banca dati relativa alle Informazioni Tariffarie Vincolanti, non ri-

sultano informazioni tariffarie vincolanti in corso di validità rilasciate dall'Italia per i due codici di nomenclatura suddetti – codice NC 3907 6900 40 e codice NC 3907 6900 90.

L'Agenzia non dispone, invece, di notizie circa l'eventuale utilizzo in altri Paesi europei, nel periodo 2014-2016, del codice TARIC 3907608040 (dal 1° gennaio 2017 cambiato in 3907690040) per importare granuli di PET.

Per quanto concerne, inoltre, la richiesta degli Onorevoli interroganti se la den-

sità 1,23-1,27 esista solo in virtù di test specifici, si evidenzia che, a livello nazionale, la densità dei granuli di PET viene determinata applicando il metodo ASTM D792, specificando che tale metodo di prova descrive le procedure per la verifica delle densità di plastica solide in varie forme.

Infine, l'Agenzia precisa di non essere in possesso di alcuna informazione in merito alle metodologie applicate dalle autorità doganali di altri Stati Membri per l'analisi dei granuli di PET.